



Divisione Risorse
Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Beni e Servizi

**SCHEMA CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VISUALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA NAZIONALE ED ESTERA,
RASSEGNA STAMPA WEB, MONITORAGGIO PROGRAMMI TV E RADIO
- CIG A0191988A9**

tra

Agenzia delle Entrate (di seguito anche “**AdE**”), con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. _____ e P.I. 06363391001, in persona del _____, giusta delega prot. n. _____, domiciliato per la carica ove sopra,

e

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche “**AdeR**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, in persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene giusta delega prot. n. _____ (che qui si allega sub “_____a”), domiciliato per la carica come sopra (di seguito anche “**Committenti/e**”)

e

_____, con sede legale in _____ ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. _____, C.F. _____ e P. IVA _____, in persona di _____, legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche il “**Fornitore**” o “**Aggiudicatario**”),

PREMESSO CHE

- in data 18 aprile 2018 Agenzia delle Entrate (di seguito anche Agenzia o AdE) e Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche AdeR) hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Protocollo d’intesa, avente durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, successivamente integrato con tre distinti atti aggiuntivi del 14

giugno 2019, del 20 dicembre 2019 prot. n. 16700 e del 6 maggio 2020, prorogato con atto del 21 aprile 2021 e da ultimo rinnovato con Protocollo di intesa prot. n. 0092940 del 23 marzo 2022, con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente la riscossione nazionale, al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

- con determina n. del settembre 2023, Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura per l'acquisto di servizi di rassegna stampa nazionale ed estera, di monitoraggio programmi TV e radio e di monitoraggio web e relativa rassegna stampa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36 del 2023, da effettuare mediante Richiesta d'Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- con provvedimento prot. ____/____ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;

- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'appalto comprende i servizi di:

- rassegna stampa, di quotidiani e periodici, comprensiva di abstract in lingua italiana degli articoli tratti dalla stampa estera, trasmessa esclusivamente in via telematica;
- rilevazione e monitoraggio audio/video;
- monitoraggio web, con relativa rassegna stampa.

Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, dal Disciplinare, da intendersi qui integralmente recepiti, da quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta, dal presente contratto, nonché dalle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate (o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione).

Con l'aggiudicatario, AdE e AdeR sottoscriveranno il presente Contratto normativo e, in seguito, rispettivamente, un proprio Contratto esecutivo, il cui relativo importo è stabilito in misura direttamente proporzionale alla quantità di servizi richiesti.

AdE ed AdeR, ciascuna nel rispetto del disposto del Codice e dei propri Regolamenti interni, nomineranno, nei propri contratti esecutivi, il relativo Responsabile del procedimento, il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti/referenti al Direttore dell'esecuzione.

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni sarà gestito direttamente dai due Enti.

La platea degli Utenti finali è rappresentata da un numero massimo di 80 utenti così ripartiti:

- Utenti finali di AdE: n. 40 (+ 10 ulteriori gratuiti per Ufficio Stampa);
- Utenti finali di AdER: n. 40 (+ 10 ulteriori gratuiti per Ufficio Stampa).

Art. 2 - Valore dell'appalto e criterio di aggiudicazione

L'importo massimale contrattuale è pari ad €_____ al netto dell'IVA (*inserire l'importo di aggiudicazione*), da intendersi come spesa massima sostenibile dalle Committenti nell'esecuzione contrattuale.

Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al raggiungimento del predetto massimale. L'importo è comprensivo del diritto all'equo compenso per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione di tali pubblicazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, come modificata dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, e dal Regolamento AGCOM in materia approvato con Delibera n.3/23/CONS del 19 gennaio 2013. In particolare, tiene conto dell'equo compenso dovuto agli Editori aderenti a Promopress, come da Tabella Utilizzatori CRS (Clienti Rassegna Stampa), calcolato in ragione dello scaglione specifico per le licenze richieste dalla Stazione appaltante, nonché l'equo compenso spettante ai restanti Editori che non aderiscono al sistema di gestione Promopress. Il Fornitore corrisponderà direttamente agli editori detto importo.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Committenti da qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa da parte degli editori in relazione all'equo compenso.

L'importo di aggiudicazione è così suddiviso tra AdE ed AdeR:

Importo AdE oltre IVA	Importo AdeR oltre IVA
€ xxxxxxxx	€ xxxxxxxx

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del Contratto normativo è di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2024 o dalla sua sottoscrizione in caso essa avvenga successivamente a tale data. Tale durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.120, co. 11 del D.lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il termine di scadenza dei Contratti esecutivi non può superare il termine di scadenza del Contratto normativo.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e verifica dell'esecuzione

Il Fornitore, anche in qualità di prestatore di servizi della società dell'informazione, è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella restante documentazione di gara. Trovano applicazione nella presente procedura le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.

Le modalità ed i termini di esecuzione indicati nel Capitolato tecnico allegato alla RdO devono intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del Contratto.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite all'appaltatore in fase di esecuzione.

Le Committenti, come dettagliatamente previsto nel capitolato tecnico, potranno procedere a svolgere le verifiche e i controlli occorrenti ad accertare la regolare esecuzione dei rispettivi contratti.

Il Direttore dell'Esecuzione di ciascuna Committente (DEC), in conformità a quanto previsto all'allegato II.14 D Lgs 36/2023 e agli artt.li 113 e seguenti del Codice, verificherà la corretta esecuzione dei servizi affidati.

Art. 5 - Servizio di assistenza

Il Fornitore deve garantire, a sue spese, un servizio di assistenza, tecnica e redazionale, per l'intera durata del Contratto e fornire ad AdE ed AdeR, alla scadenza del Contratto, tutto il supporto necessario atto a garantire la buona riuscita del passaggio di consegne al Fornitore nuovo.

L'assistenza tecnica comprende tutte le attività finalizzate a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento i servizi in oggetto.

Il servizio deve essere attivo tutti i giorni e comprende le attività di gestione di problematiche correlate all'infrastruttura ovvero ai contenuti della rassegna, come dettagliatamente indicato nel Capitolato tecnico.

Art. 6 - Garanzia definitiva e polizza assicurativa

Il Fornitore terrà indenni le Committenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai loro dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nel servizio. Il Fornitore garantisce, quindi, la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si obbliga a tenere indenni e a risarcire le Committenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.

Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa RCT e RCO n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx emessa da xxxxxxxxxxxx per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 per la RCT e 2.000.000,00, ma con il limite di 1.000.000,00 per singolo infortunato, per la RCO, valida sino al xxxxxxxxxxxx.

Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio per quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalle Committenti – non dovesse garantire al momento del sinistro.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per le Committenti e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito una garanzia di esecuzione di cui alla polizza n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx

emessa da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per una somma pari ad € xxxxxxxxxxxx, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, le Committenti si rivarranno, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, la cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata, a richiesta dello stesso.

Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui le Committenti avranno reso nota, al Fornitore, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Le Committenti potranno considerare risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

Art. 7 – Diritto d'autore

Il Fornitore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per l'esecuzione dei servizi di rassegna stampa richiesti dalle Committenti. In tal senso, il Fornitore dà atto – con la sottoscrizione del contratto di appalto – di avere idoneo titolo giuridico all'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico sulle rassegne stampe per le Committenti, e si impegna a che lo stesso materiale sia trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Il Fornitore è l'unico responsabile, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, dell'integrale rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa sul Diritto d'Autore nell'utilizzo delle “pubblicazioni di carattere giornalistico”, di cui assume a proprio carico tutti gli oneri, anche economici.

In particolare, ai sensi dell'art. 43-bis della Legge 22/04/1941 recante la “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (in breve “LDA”) e della Delibera n. 3 del 19/01/2023 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), il Fornitore è chiamato a dichiarare di aver tenuto in considerazione, nella formulazione dell'offerta, dell'equo compenso determinato, unitamente agli Editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, che il medesimo Fornitore utilizzerà nei servizi di rassegna stampa svolti in favore di AdE e per AdeR.

Il Fornitore assume, conseguentemente, l'obbligo di tenere indenne le Committenti da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Qualora venga promossa nei confronti delle Committenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui i contenuti oggetto dei servizi, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, le Committenti, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata sia fondata, avranno facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di quanto giudizialmente contestato.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

Le Committenti acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto eventualmente sviluppato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il trattamento da parte del fornitore del materiale oggetto della rassegna in difformità dalla normativa sul diritto d'autore è idoneo a determinare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

Art. 8 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando le Committenti da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte delle Committenti.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le Committenti potranno dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario alle Committenti contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare alle Committenti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti alle Committenti, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione alle Committenti ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento

Per il servizio di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimo come determinato nell'offerta economica prodotta dall'Operatore economico.

Le Committenti potranno sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti degli importi rispettivamente stabiliti al precedente comma.

Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e potranno essere aggiornati in aumento o in diminuzione secondo quanto previsto nel successivo art. 11.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG e allo specifico Contratto Esecutivo.

In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.

La fatturazione del corrispettivo avverrà in rate trimestrali posticipate di pari importo, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate. Ciascuna Committente, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà al Fornitore, entro 30 giorni successivi al termine del trimestre, il documento recante la "Regolare Esecuzione", sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura.

Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente, all'emissione dell'ultima delle attestazioni di "Regolare Esecuzione", sarà dato luogo al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96, ogni fattura emessa dovrà contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. La fattura elettronica priva della citata indicazione sarà rifiutata.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse.

I Contratti esecutivi contengono i dati e le specifiche che il Fornitore dovrà utilizzare per compilare le fatture. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente di cui il Fornitore

indica le specifiche. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto e con la sottoscrizione dei conseguenti Contratti esecutivi con le Committenti, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all'importo ivi previsto, sarà verificata la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esito positivo della predetta verifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale – si procederà alla sospensione del pagamento.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è prevista la corresponsione di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per i termini, le condizioni e le modalità di corresponsione dell'anticipazione, nonché per il suo recupero si fa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 125, comma 1.

La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto: _____.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate:

- per AdE, ad Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA indicato nel contratto esecutivo. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione;
- per AdeR, i riferimenti di intestazione delle fatture saranno indicati, invece, nel contratto esecutivo che dalla medesima verrà stipulato.

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.

La Società prende espressamente atto che le Committenti non corrisponderanno interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alle Committenti, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.

In caso di applicazione delle penali l'importo delle stesse sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Qualora l'importo della penale non sia corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, sarà facoltà delle Committenti rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione definitiva.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, se disponibili, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC/sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili,

in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente procedura:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesti;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessi;
- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dal Fornitore.

Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del Contratto.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Art. 12 - Penali

In caso di *ritardo* o *difformità* nell'adempimento delle prestazioni rispetto alle condizioni di servizio, le Committenti, previa contestazione dell'addebito, applicheranno le penali previste nel Capitolato tecnico e nella documentazione di RDO. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dal Fornitore. Ai fini dell'applicazione delle penali, ciascuna Committente potrà contestare tramite PEC all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni solari, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, ciascuna Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di

addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito. In difetto Le Committenti si riservano il diritto di procedere con l'escussione ovvero della cauzione definitiva prestata fino alla concorrenza del dovuto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per le Committenti di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore.

Art. 13 - Recesso

Le Committenti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto e dai Contratti esecutivi, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno alle Committenti.

Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Le Committenti si riservano la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia di servizio in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.

Art. 14 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto ed i Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore, comunque, a 15 giorni solari, che verrà assegnato dalle Committenti, a mezzo di posta elettronica certificata, per porre fine all'inadempimento, le Committenti medesime hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ed i Contratti esecutivi, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

Le Committenti potranno, inoltre, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore – a mezzo di posta elettronica certificata -, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
- b) qualora intervenga uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative;
- d) inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell'Accordo;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal

Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;

- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- i) mancato rispetto dei Patti di Integrità, nonché degli obblighi di cui al successivo articolo 19 (Codice etico, Modello 231, Patti d'integrità e Protocollo di legalità);
- j) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Accordo, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 19 (Disposizioni antimafia) del presente Accordo.
- k) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.

Le Committenti, inoltre, procederanno alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In caso di risoluzione, le Committenti procederanno all'applicazione delle penali, all'escussione per intero della cauzione definitiva prestata, nonché per il ristoro del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà delle Committenti di procedere all'esecuzione del Contratto in danno del Fornitore.

In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalle Committenti per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 conformemente a quanto statuito dall'art. 122, comma 6.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, sarà incamerata la garanzia definitiva.

Le Committenti, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi dell'art. 124, comma 2.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. a) e c) D.lgs. n. 36/2023 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia. La documentazione deve essere prodotta nei tempi e nei modi di cui all'art. 119, commi 5 e 16, del D.lgs. n. 36/2023.

Prima della stipula del contratto l'Agenzia procederà, d'ufficio, alla verifica dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 sia per l'appaltatore

che per il subappaltatore; ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dagli artt. 95 e 98.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.119, co.11, del D.lgs. 36/2023. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente trattativa diretta.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte delle Committenti al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 17 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, D.lgs. n. 36/2023 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52.

Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alle Committenti solo qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Fornitore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e il Fornitore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei loro confronti.

Art. 18 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione alle Committenti almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

Le Committenti hanno facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alle Committenti la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 19 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di

contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, le Committenti e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d'integrità, del protocollo di legalità e dei Codici di comportamento delle Committenti consultabili sui siti web www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231, con i Patti d'integrità, con il Protocollo di legalità e con i Codici di comportamento.

L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza le Committenti avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni

Art. 20 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del fornitore gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 22 – Trattamento dei Dati Personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall' articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia delle entrate, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali, per il Fornitore, è _____, il cui dato di contatto è _____.

Roma, data del protocollo

Il Fornitore	Per l'Agenzia delle Entrate	Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
<i>Firmato digitalmente</i>	IL _____ _____ _____ <i>Firmato digitalmente</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <i>Firmato digitalmente</i>